

Codice A1820C

D.D. 7 luglio 2020, n. 1739

Foresta Regionale "Val Sessera" - Concessione di un appezzamento di terreno sito in comune di Camandona (BI), all'Azienda Agricola Apistica Nicolini di Nicolini Guido e al Sig. Bellan Livio (codice beneficiario 360812), per la dislocazione di alveari nomadi. Accertamento canone Euro 171,00 - Cap. 30195/20.



ATTO DD 1739/A1820C/2020

DEL 07/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Foresta Regionale "Val Sessera" – Concessione di un appezzamento di terreno sito in comune di Camandona (BI), all’Azienda Agricola Apistica Nicolini di Nicolini Guido e al Sig. Bellan Livio (codice beneficiario 360812), per la dislocazione di alveari nomadi. Accertamento canone Euro 171,00 – Cap. 30195/20.

Vista la:

- nota del 26.07.2017, prot. n° 35414 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con cui si sancisce che a far data dal 03.08.2017, le attività in materia di gestione dei vivai forestali e delle proprietà silvo-pastorali regionali, sono state riacquisite dal Settore Tecnico Regionale Biella – Vercelli, così come stabilito dalla D.G.R. n° 11-1409 del 11.05.2015;

Premesso che:

- in attuazione dell’art. 14 del Regolamento regionale 3/R, 21 febbraio 2013, l’Azienda Agricola Apistica Nicolini di Nicolini Guido e il Sig. Bellan Livio, con nota pervenuta in data 09.03.2020, prot. n° 11846/A1820C, hanno inoltrato un’istanza intesa ad ottenere il rinnovo della concessione di un appezzamento di terreno facente parte della Foresta Regionale “Val Sessera”, sito in comune di Camandona (BI), con scadenza al termine della stagionalità 2019, distinto a catasto al foglio 2, mappale 20 (parte, limitatamente ad una superficie di circa 100 mq.), per la dislocazione di alveari nomadi, per la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla stagionalità 2020, limitatamente al periodo annuale - 01 giugno - 01 ottobre;
- in data 10.03.2020, prot. n° 12134/A1820C, è stata inviata ai richiedenti la comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 14/2014, art. 15);
- come previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R “Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale”:

si è provveduto all’esame, in via preliminare, dell’istanza di concessione, senza riscontrare carenze

o anomalie nella documentazione presentata (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 4, comma 1);
tale istanza non necessitava della presentazione di un progetto definitivo, in quanto l'istanza riguardava esclusivamente l'uso di un appezzamento di terreno per gli scopi descritti in premessa (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 3, comma 2, paragrafo c);

si è data notizia dell'istanza, per la presentazione di eventuali domande concorrenti, tramite le seguenti pubblicazioni (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 5, comma 2):

- Albo pretorio del Comune di Camandona (BI) in data 10.03.2020, prot. n° 12127/A1820C;
- Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 10.03.2020, prot. n° 12127/A1820CB;

a seguito della pubblicazione degli avvisi relativi alla domanda di rinnovo di concessione di cui sopra, non sono pervenute ulteriori istanze concorrenti per l'utilizzo dello stesso bene per analoghe finalità.

Dato atto che:

- i concessionari hanno preso visione della bozza del disciplinare trasmesso con nota del 20.04.2020, prot. n° 19474/A1820C, producendo l'attestazione di versamento del canone relativo alla stagionalità 2020, per un importo di Euro 171,00;
- la cauzione prevista dall'art. 7 del D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R, stimata in Euro 86,00 è già stata versata dai concessionari, in relazione ai contratti rep. n° 1109 del 17.10.2013 - Euro 70,00 e rep. n° 848 del 07.06.2002 - Euro 16,00;
- la copia originale del disciplinare, redatto sulla base dello schema allegato alla presente determinazione, sarà repertoriato e conservato agli atti del Settore Tecnico Regionale Biella - Vercelli;
- le norme che regolamentano i rapporti fra l'Amministrazione Regionale e i concessionari sono contenute nell'atto di concessione allegato alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- l'accertamento non è stato già assunto con precedenti atti (D.G.R. 12-5546 del 29.08.2017 e succ. Circolare 30565/A11000 del 02.10.2017);
- è stata attestata la regolarità amministrativa del presente atto (D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016);
- il presente provvedimento è sottoposto al visto del Direttore ai sensi della misura 6.2.1 del P.T.P.C. 2020/2022, approvato con D.G.R n. 37-1051 del 21 febbraio 2020;
- il presente provvedimento rispetta i tempi previsti dal Regolamento Regionale 3/R/2013.

Ritenuto quindi di:

poter provvedere all'assegnazione del bene regionale richiesto per la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dalla stagionalità 2020, limitatamente al periodo annuale dal 01 giugno al 01 ottobre, al canone annuo di Euro 171,00 ed alle altre condizioni presenti nell'allegato atto di concessione.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 16 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", così come modificato dall'art. 27 della legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009";
- articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "Legge finanziaria per l'anno 2012";
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale";
- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

- Legge Regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022";
- DGR n. 16 - 1198 del 3 aprile 2020 - Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.10365-172;
- D.G.R n. 37-1051 del 21 febbraio 2020, misura 6.2.1 del "Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2020/2022";

DETERMINA

1)di rinnovare la concessione di un appezzamento di terreno facente parte della Foresta Regionale "Val Sessera", sito in comune di Camandona (BI), distinto a catasto al foglio 2, mappale 20 (parte, limitatamente ad una superficie di circa 100 mq.), per la dislocazione di alveari nomadi, all'Azienda Agricola Apistica Nicolini di Nicolini Guido e al Sig. Bellan Livio;

2)di fissare la durata della suddetta concessione in anni 6 (sei), con decorrenza dalla stagionalità 2020, limitatamente al periodo annuale dal 01 giugno al 01 ottobre, al canone annuo di Euro 171,00, approvando tutte le condizioni presenti nell'allegato atto di concessione;

3) di prendere atto che la cauzione prevista dall'art. 7 del D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R, stimata in Euro 86,00, è già stata versata dai concessionari, in relazione ai contratti rep. n° 1109 del 17.10.2013 - Euro 70,00 e rep. n° 848 del 07.06.2002 - Euro 16,00;

4) di accertare l'importo di Euro 171,00, sul capitolo 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, già versato in data 18.05.2020, come canone annuo riferito alla stagionalità 2020 (unica soluzione anticipata) - Soggetti debitori: Azienda Agricola Apistica Nicolini di Nicolini Guido e Sig. Bellan Livio cod. 360812;

La transazione elementare è rappresentata nell'appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti all'organo giurisdizionale competente nei modi e tempi previsti dalla legge.

Il Funzionario Estensore
(Tiziano Cordiale)

Visto di controllo ai sensi del
PTPC 2020/2022 – Misura 6.2.1
Il Direttore
Salvatore Martino Femia

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)

Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo

Allegato

ATTO DI RINNOVO DI CONCESSIONE DI UN TERRENO FACENTE PARTE DELLA FORESTA REGIONALE "VAL SESSERA", IN COMUNE DI CAMANDONA (BI), PER IL POSIZIONAMENTO DI ALVEARI NOMADI, ALL'AZIENDA AGRICOLA APISTICA NICOLINI DI NICOLINI GUIDO E AL SIG. BELLAN LIVIO.

Con il presente atto la Regione Piemonte, c.f. 80087670016, rappresentata dal Responsabile del Settore Tecnico Biella - Vercelli, Ing. Giorgetta Liardo nata a [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] domiciliata ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di Vercelli, Via F.lli Ponti n° 24, abilitato alla stipulazione del presente contratto dall'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n° 23,

C O N C E D E

all'Azienda Agricola Apistica Nicolini, con sede a Sostegno (BI), via Attilio Bozino n° 1, partita I.V.A. 01693930024, legalmente rappresentata dal titolare, Sig. Nicolini Guido, nato a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], residente ai fini del presente atto presso la sede dell'omonima Azienda Agricola e al Sig. Bellan Livio, nato a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], residente a [REDACTED] via [REDACTED], l'uso del terreno, facente parte della Foresta Regionale "Val Sessera", sito in comune di Camandona (BI), distinto a catasto al foglio 2 particella 20 (parte), limitatamente ad una superficie di m² 100, come da planimetria allegata, per il posizionamento di alveari nomadi.

Art.1 - - La concessione avrà la durata di anni 6 (sei), dal 2020 al 2025, limitatamente al periodo annuale dal 01 giugno al 01 ottobre ed alla scadenza si intenderà risolta di pieno diritto, senza bisogno di preventiva reciproca disdetta. I

concessionari qualora intendano ottenere il rinnovo della concessione dovranno presentare apposita istanza all'Amministrazione Regionale almeno centoventi giorni prima della scadenza, restando convenuto che, qualora i concessionari restino nel possesso del bene oltre la scadenza, saranno tenuti a corrispondere i ratei di indennizzo nella misura che verrà determinata, in maniera insindacabile e comunicata dall'Ente proprietario.

Art. 2 - Il canone annuo è fissato nella somma di Euro 171,00, da corrispondersi come previsto dagli art. 16 e 17 del Regolamento regionale n° 3/R, "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, 21 febbraio 2013, n° 83-5423, entro la data di inizio della concessione. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora. Il concedente prende atto che la cauzione prevista dall'art. 7 del D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R, stimata in Euro 86,00 è già stata versata dai concessionari, in relazione ai contratti rep. n° 1109 del 17.10.2013 - Euro 70,00 e rep. n° 848 del 07.06.2002 - Euro 16,00.

Art. 3 - La concessione è subordinata all'acquisizione, a cura dei concessionari, di tutte le autorizzazioni previste dalla vigente legislazione inerenti l'attività oggetto della presente concessione.

Art. 4. - In caso di rinuncia da parte dei concessionari, prima della scadenza della concessione, da notificare all'Amministrazione Regionale a mezzo di lettera raccomandata, le parti saranno tenute al pagamento del canone relativo

all'annualità in corso.

Art. 5 - L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione, senza che i concessionari abbiano diritto ad indennità di risarcimento o compensi qualsiasi, salvo il rimborso della quota parte di canone annuo già corrisposta anticipatamente per il periodo di mancato utilizzo del bene.

Art. 6 - Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dei concessionari. Le opere aventi carattere straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Regionale.

Art. 7 - E' vietato ai concessionari cedere sia a titolo gratuito che oneroso, in tutto o in parte, la presente concessione senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Regionale, pena la revoca della concessione.

Art. 8- I concessionari si dichiarano responsabili e garanti per qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare non solo alla proprietà data in uso ma anche a terzi, sollevando sempre l'Amministrazione Regionale da qualunque azione promossa da terzi per danni o molestie e sopportandone i relativi oneri.

Art. 9 - I funzionari dell'Amministrazione Regionale potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, al terreno dato in concessione, per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

Art. 10 - Al termine della concessione, i concessionari dovranno restituire il bene nello stato in cui a quel momento si trova, riconoscendo espressamente che eventuali spese autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite all'Amministrazione Regionale senza compenso alcuno, salvo la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino del bene a cura e spese dei concessionari. Analogo diritto spetta alla Regione nelle ipotesi di

rinuncia da parte dei concessionari o di revoca della concessione.

Art. 11 - La presente concessione è revocabile in ogni momento con semplice diffida qualora i concessionari non dovessero attenersi alle condizioni in essa previste nonché a tutte le altre prescrizioni legislative ed amministrative comunque attinenti la concessione stessa.

Art. 12 - Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico dei concessionari.

Vercelli, li

IL CONCEDENTE

I CONCESSIONARI

Le parti approvano senza riserva e cumulativamente tutte le condizioni del presente contratto. Inoltre ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile dichiarano di approvare specificatamente le condizioni previste agli artt. 2-3-4-5-6-7-8-10-11-12.

IL CONCEDENTE

I CONCESSIONARI

ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELLE SERRE A TUNNEL, PRESSO IL VIVAIO FORESTALE REGIONALE "GAMBARELLO", IN COMUNE DI CHIUSA DI PESIO (CN).

PROGETTO ai sensi art 23 D.Lgs 50/2016

1 - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Il vivaio forestale regionale "Gambarello", in comune di Chiusa di Pesio (CN) è dotato di un impianto elettrico a 230 V – 3 KW monofase e a 400 V – 30 KW trifase, che alimenta le serre a tunnel.

L'impianto elettrico delle serre a tunnel necessita di un intervento di manutenzione straordinaria al fine di ripristinare il corretto funzionamento di tutti i componenti elettrici ed elettronici che alimentano le serre a tunnel per la coltivazione delle piantine forestali.

2 - PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI

La determinazione della spesa è stata effettuata sulla base di un'indagine informale di mercato tra alcuni operatori presenti sul territorio, abilitati al servizio richiesto. Pertanto il costo stimato del servizio è di circa Euro 500,00, oneri fiscali esclusi.

3 - INDICAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

Poichè il servizio in oggetto si svolgerà all'interno dell'azienda del committente e avrà una durata di n. 8 ore, durante le quali i locali interessati alla verifica saranno liberi da personale collegato all'azienda committente, non è necessario redigere il DUVRI e non sono previsti rischi interferenziali, pertanto i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero.

4 - CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Il servizio di manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico a 230 V – 3 KW monofase e a 400 V – 30 KW trifase presso il Vivaio Forestale Regionale "Gambarello", in comune di Chiusa di Pesio (CN), è l'insieme di tutte quelle operazioni aventi lo scopo di ripristinare il corretto funzionamento di tutti i componenti elettrici ed elettronici che alimentano le serre a tunnel per la coltivazione delle piantine forestali.

In particolare devono essere effettuati i seguenti interventi:

- collegamento delle resistenze sui tavoli riscaldanti delle serre a tunnel per la coltivazione del castagno;
- regolazione dell'ampereaggio su un quadro di comando dell'aerazione di una serra a tunnel;
- sostituzione di una batteria del gruppo elettrogeno d'emergenza;
- risoluzione malfunzionamento del riscaldamento di una serra per la produzione di piante micorizzate;
- rilascio della Dichiarazione di Corretta Esecuzione Impianto Elettrico ed Allestimento.

Il servizio deve essere effettuato secondo le modalità di svolgimento previste dalla normativa vigente in ambito elettrico e i componenti che verranno installati sono progettati secondo le norme CEI in vigore e D.M. 37 del 22 gennaio 2008 e successive modifiche.

A conclusione del servizio di manutenzione straordinaria prescritto, l'operatore economico dovrà rilasciare la Dichiarazione di Corretta Esecuzione Impianto Elettrico ed Allestimento.

L'operatore economico eseguirà il servizio sopra esposto entro 30 giorni dal ricevimento della lettera commerciale, contenente le indicazioni circa le modalità di esecuzione della prestazione. Resta stabilito che per ogni giorno di ritardo rispetto al termine predetto verrà applicata una penale pari allo 0.50% dell'ammontare del totale imponibile della spesa.

In caso di inadempienze contrattuali, verrà applicato quanto previsto dall'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

La verifica di conformità del servizio verrà eseguita tramite il certificato di regolare esecuzione nei tempi e modi statuiti dal Codice.

Qualora il servizio affidato non risulti conforme o comunque non utile per l'Amministrazione, dovrà essere rieseguito a spese dell'operatore economico aggiudicatario, con eventuale sostituzione del materiale difettoso o non conforme al corretto funzionamento dell'impianto elettrico entro 15 gg. naturali e consecutivi dalla notifica di rifiuto trasmessa tramite PEC. Il servizio ripetuto e il materiale sostituito saranno oggetto di nuova verifica di conformità.

Le eventuali cause di forza maggiore che ritardino l'esecuzione della prestazione dovranno essere provate e notificate con PEC a: Regione Piemonte – settore TECNICO REGIONALE - BIELLA E VERCELLI, PEC tecnico.regionale.BI_VC@cert.regione.piemonte.it. che, a suo insindacabile giudizio e riconosciuta la giusta causa, potrà concedere eventuali proroghe.

In virtù degli artt. 93, comma 1, e 103, comma 11, del vigente Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016), non viene richiesta la garanzia provvisoria all'offerente e viene esonerato l'affidatario dalla garanzia definitiva, in quanto trattasi di affidamento diretto inferiore a Euro 40.000,00.

L'esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di antimafia") e s.m.i.

L'esecutore deve comunicare alla Regione Piemonte gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, e generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La Regione Piemonte non esegue alcun pagamento all'esecutore in pendenza delle comunicazione dei dati di cui al comma precedente, di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

La Regione Piemonte risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010.

L'esecutore deve trasmettere alla Regione Piemonte entro quindici giorni dalla stipulazione, copia di eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al comma 2, le modalità e nei tempi ivi previsti.

Nel rispetto della misura 8.1.8 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l'esecutore non deve concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, e non attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto della Regione Piemonte, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

L'esecutore del servizio si impegna a rispettare gli obblighi di condotta delineati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale (pubblicato sul sito Web della Regione Piemonte, Sezione amministrazione trasparente, Disposizioni generali, Atti generali), per quanto compatibili con il servizio affidato.

Nel rispetto della misura 8.1.12 del Piano Anticorruzione della Regione Piemonte, l'esecutore si impegna a rispettare i Protocolli di legalità o Patti di integrità previsti nella presente lettera di affidamento, con la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto di tali protocolli/patti darà luogo alla risoluzione del contratto.

L'operatore economico dovrà fornire al direttore dell'esecuzione del contratto ogni delucidazione valida al fine della valutazione della prestazione e della verifica del ribasso offerto ed operato nei confronti dell'Amministrazione contraente.

5 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679

I dati personali sono trattati secondo quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.

I dati personali verranno raccolti e comunque trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati al Settore Tecnico Regionale competente per territorio della Direzione Opere Pubbliche, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica. Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nel Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.

Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Delegato al trattamento ad erogare il servizio richiesto.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it, Piazza Castello 165, 10121 Torino.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Tecnico Regionale competente per territorio.

Il Responsabile esterno del trattamento è CSI i cui dati di contatto sono protocollo@cert.csi.it.

I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato.

I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).
I dati personali sono conservati per il periodo di anni illimitato.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

Si potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, in particolare: ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

**Il Dirigente del Settore Tecnico Regionale
Biella e Vercelli
(Ing. Giorgetta LIARDO)**